



TRIBUNALE DI SALERNO

SENT. 10/12

SEZIONE DISTACCATA DI CAVA DE' TIRRENI

RACC. 1207/07

CRON. 1869/12

REPUBBLICA ITALIANA

REP. 104/12

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni,

in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario

avv. Salvatore Salomone

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1207/037 avente ad oggetto

Opposizione a d.i. n. 178/07

e vertente

tra

E.A. , nato a Napoli il 10/11/1958 e residente in

OMISSIS , la G.F. SRL

con sede in OMISSIS , in persona del

legale rapp.te p.t. sig.ra - , nata a -

- ed ivi residente alla Via - , entrambi rapp.ti e difesi, in

virtù di mandato a margine del presente atto, dall'avv. -

con il quale elett.te domiciliario in -

presso e nello studio dell'avv. - , come da mandato in atti;

attore- opponente

e

BANCA



come da mandato in atti;

**INTERVENTORE VOLONTARIO**

**NONCHÉ'**

BANCA

**opposta**

**Precisazione delle conclusioni:**

udienza del 22/09/10.

**Svolgimento del processo.**

Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice, nella stesura del sentenza, è tenuto ad esporre solamente " *...la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di*



diritto della decisione", per cui si omette parzialmente di esporre lo svolgimento del processo se non in maniera assolutamente sommaria e cioè che nella fattispecie si controverte in materia di opposizione a d.i. proposto con atto di citazione da parte del sig. E.A. in qualità di fideiussore e la società G.F. SRL, nei confronti di BANCA e BANCA 2.

### Motivi della decisione.

Preliminarmente, è destituita di ogni fondamento la pretesa improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente. Difatti, questo giudice, pur non disconoscendo la sentenza della Corte di Cassazione n° 19246 del 9/9/10, ritiene doveroso rilevare che era prassi invalsa, in tutti i distretti giudiziari, procedere con l'iscrizione a ruolo dell'opposizione oltre i cinque giorni e comunque nei limiti dei dieci giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione, nonostante la disposizione di cui all'art. 645 del c.p.c. prevedesse che i termini di comparizione fossero ridotti alla metà a prescindere se l'opponente si fosse avvalso della facoltà di assegnare all'opposto un termine a comparire inferiore a quello legale dei sessanta ante riforma o novanta post riforma della legge n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla L. 23 febbraio 2006, n°51.. In tal modo, si è ingenerata una diffusa prassi basata sul legittimo affidamento - da parte degli operatori di giustizia - di procedere con l'iscrizione a ruolo della causa di opposizione nei dieci giorni decorrenti dalla notifica della citazione. Per cui, se è



condivisibile l'orientamento della Cassazione che ha giustamente fatto rilevare che la disposizione sui termini a comparire ex art. 645 del c.p.c. va correlata con i termini relativi iscrizione a ruolo della causa di opposizione, questo tuttavia non può pregiudicare chi per anni ha operato nel vecchio regime e quindi prima del "revirement" della Corte di Cassazione. Pertanto, il nuovo orientamento non può che valere per le cause di opposizione introdotte dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n° 19246 del 9/9/10. Sempre in via preliminare, si osserva che è infondata l'eccezione preliminare/pregiudiziale di incompetenza di questo tribunale, atteso che la natura imprenditoriale della società debitrice esclude effettivamente l'applicabilità del foro del consumatore. Peraltro, la designazione convenzionale del foro di Torino, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, avrebbe potuto attribuire la competenza esclusiva al detto soltanto se fosse risultato, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, c.p.c., un'enunciazione espressa che non lasciasse adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Così non è nella specie. Si devono, pertanto, fare applicazione dei fori ordinari. Si che, trattandosi di somma di danaro non determinata da titolo (la cui quantificazione deve essere effettuata dal Giudice), trova applicazione il foro del debitore ex art.1182 comma 4 c.c.: e, quindi, Cava dei Tirreni. Detto ciò, la causa può essere esaminata e discussa nel merito. Difatti, sebbene all'udienza del 12/12/08, le parti avessero richiesto i termini ex art. 183 del c.p.c. comma VI, è altrettanto vero



che alla successiva udienza del 22/9/10, nessuna delle parti, in sede di precisazione delle conclusioni, ha reiterato la richiesta di rimessione della causa sul ruolo, con la concessione dei suddetti termini, sicchè la richiesta in discorso s'intende abbandonata. Inoltre, l'opposizione verte prevalentemente sulla sollevata eccezione di incompetenza del giudice adito che, come visto sopra, è destituita di ogni fondamento. Gli altri profili dell'opposizione vertono su questioni infondate e che in sintesi vengono respinti per i seguenti motivi: 1) non esiste nessuna ipotesi di nullità assoluta del monitorio in ordine alla competenza del giudice emesso. Difatti, l'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo è lo stesso di quello ove il ricorso ex art. 633 del c.p.c. è stato depositato in cancelleria ovvero il tribunale di Salerno. La trasmissione del fascicolo dalla sede centrale alla sede distaccata di Cava de' Tirreni attiene ad una ripartizione interna fra sezioni riguardanti il medesimo ufficio giudiziario che non inficia la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo; 2) infondata poi è la pretesa nullità del decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito. Difatti, la lettera G riportata nel Capitolato di cui all'allegato B del contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dalle parti, prevede la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 del c.c. in caso di mancato pagamento, da parte del debitore, anche di una sola rata. e il diritto di esigere, da parte del creditore, l'immediato rimborso dell'intero importo finanziato. Irrilevante è infine l'ulteriore questione dell'illiquidità della società opponente per manifesta inconferenza della medesima rispetto al diritto del creditore di



riscuotere il credito certificato con il monitorio opposto. Per i motivi anzidetti, la causa può quindi essere definita con una decisione nel merito. Come correttamente rilevato dalla resistente, la predetta "fideiussione" deve essere in realtà qualificata come "garanzia a prima richiesta". Siffatto negozio giuridico si distingue dalla fideiussione perché, in deroga al principio dell'accessorietà ed al regime delle eccezioni consentite al garante ex art. 1945 c. c., quest'ultimo si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, efficacia, e in genere alle vicende del rapporto principale (*cf. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3326 in Giust. civ. Mass. 2002, f. 3; Cassazione civile, sez. I, 19 giugno 2001, n. 8324 in Giust. civ. Mass. 2001, 1217; Cassazione civile, sez. I, 23 giugno 2000, n. 8540 in Giust. civ. Mass. 2000, 1382; Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 1999, n. 3964 in Giust. civ. Mass. 1999, 898; Cassazione civile, sez. un., 19 marzo 1992, n. 3465 in Foro pad. 1994, I, 314*). Fin dal 1987 le Sezioni Unite della Cassazione avevano avuto modo di affermare che "il contratto autonomo di garanzia (*c.d. Garantievertrag*), che genera un'obbligazione del promittente svincolata da qualsiasi rapporto con l'obbligazione principale garantita ed in base al quale il garante si impegna a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo, senza la possibilità di eccepire l'eventuale adempimento del debitore garantito, è un valido contratto atipico, realizzante interessi meritevoli di tutela connessi, tra l'altro, all'espansione del commercio internazionale" (*così: Cassazione civile, sez. un., 1 ottobre 1987, n.*



7341, in *Banca borsa tit. cred.* 1988, II, 1 ed in *Giur. it.* 1988, I, 1, 1204). In definitiva, il connotato fondamentale del "negozio autonomo di garanzia", tipizzato nel commercio internazionale, va individuato nell'autonomia del rapporto rispetto a quello garantito, giacché il garante si obbliga ad eseguire la prestazione in seguito alla semplice dichiarazione del creditore che affermi essersi verificato l'inadempimento dell'obbligazione principale, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto di base: causa del contratto autonomo di garanzia è la copertura del rischio connesso all'oggettiva inesecuzione del rapporto di base, che costituisce comunque il fondamento e la misura della prestazione del garante" (Tribunale di Torino civile Ordinanza 29.08.2002 cfr. in tal senso: *Cassazione civile*, sez. I, 6 ottobre 1989, n. 4006, in *Rass. dir. civ.* 1992, 607). Nel caso di specie, la qualificazione delle scritture in atti come "negozio autonomo di garanzia" o "garanzia a prima richiesta" appare evidente dal tenore delle seguenti clausole ivi contenute: 1. "rinuncia dei fideiussori ad opporre eccezioni"; 2. "validità dell'obbligazione fideiussoria anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale"; 3. l'inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori". Da qui l'evidente infondatezza delle domande avanzate dai ricorrenti. E' infine inammissibile la citazione nel presente giudizio da parte degli oppositori di A.G. [redacted], ingiunto ad istanza della Banca con il medesimo decreto ingiuntivo opposto in questa sede. La citazione del predetto A.G. [redacted] è incontestabilmente inammissibile per non aver



proposto quest'ultima opposizione essendo il decreto ingiuntivo divenuto nei confronti di quest'ultimo definitivo. Tanto è sufficiente per dichiarare l'inammissibilità della citazione di A.G. i il quale, in ogni caso, non potrà sotto alcun profilo sollevare alcuna contestazione né proporre alcuna domanda essendo il decreto ingiuntivo nei suoi confronti acquisito forza di giudicato. A ciò va aggiunto che la detta citazione è del tutto irrituale poiché, come affermato da costante ed unanime giurisprudenza, *"nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente (cui è altresì preclusa, nella dualità di convenuto sostanziale, la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza, nonché quella di notificare l'opposizione a sospetto diverso dal creditore procedente in ingiunzione) deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso*



atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa ] base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche :onteniae nel ricorso per decreto ingiuntivo.

(Trib. Genova, 30/01/2007; Trib. Geaiouvau Sez. VI, 19/09/2006; Trib. Monza, Sez. I, 28/02/2006; Trib. tfanto-^ 14 02/2005; Trib. Trento, 02/12/2002; Trib. Foggia, 23/07/2002; Cass. Civ. 27/06/2000, n.8718).

Pertanto, l'opposizione è infondata pertanto va rigettata, con condanna degli opposenti al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza.

**p.q.m.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nella causa promossa dai sigg.

A.E. e G.F. SRL in persona del legale rapp.te pro tempore, con atto di citazione in opposizione a d.i. notificato in data 1/12/07 a BANCA

, recante il numero di rg. 1207/07;

I. Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il d.i. al quale va concessa l'esecutorietà;

II. Condanna gli opposenti al pagamento delle spese processuali che liquida nella seguente misura: €. -

per onorario, €.- per diritti ed €.- per spese,

oltre iva, cap e rimb. Forf. Come per legge .

III. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.


Cava de' Tirreni, così deciso il

18/05/2012



*M. Maddalena*  
Il Funzionario  
M. Maddalena Di Salv...

Avv. Salvatore Salomone



*Comunicato 23.5.2012*